



I.I.S.S. "M. T. Cicerone"

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "M. T. CICERONE"

LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale

Via Matteotti – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032

C.F. 83002040653 Sito web: <http://www.istitutocicerone.edu.it>

e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it



Al personale docente e ata a tempo determinato

Atti

Albo

Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente ed ATA a tempo determinato.

La disciplina alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Queste le principali fonti normative che regolano la materia.

L'art. 55 della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'art. 5 c.8 del D.L. n. 95/2012 stabilisce che le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

L'art. 38 del CCNL 2019/2021 – Comparto Istruzione e Ricerca stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

La dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021 chiarisce che la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità al dipendente, come:

- a. decesso;
- b. malattia o infortunio;
- c. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- d. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce di quanto esposto, si forniscono indicazioni operative come segue:

1. **periodi di fruizione – personale Docente:**

DOCENTI CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO: devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (non in concomitanza con attività didattiche programmate); in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibili.

DOCENTI CON CONTRATTO FINO AL 31 AGOSTO: devono presentare istanza di fruizione delle ferie ma non si procederà all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

N.B. durante l'attività didattica si può usufruire di massimo 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica purchè le ferie siano state maturate e la loro fruizione comporta la sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

2. periodi di fruizione – personale ATA:

Devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a fronte dell'informazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva.

Si invita – alla luce di tutto quanto esposto nella presente comunicazione – **il personale docente ed ATA supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie maturate, nei periodi di sospensione delle attività come individuate dal calendario regionale o come deliberate dagli organi collegiali e/o ente locale** in conformità con le disposizioni di legge sopra richiamate.

Preso atto del FORMALE INVITO, le SS.LL. ottempereranno in merito, in quanto, in caso diverso, perderanno il proprio diritto alla fruizione delle ferie e al riconoscimento dell'indennità sostitutiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella VAIRO